



COMUNE DI OSPEDALETTO  
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

**ORDINANZA N. 43**  
**del 10-06-2022**

**Oggetto: Regolamentazione transito della strada denominata "della Bigonda" nel Comune di Ospedaletto, a partire dalla Loc. Maso Martelo fino al ponte sul Rio Bigonda.**

**IL SINDACO**

Premesso che:

Con la propria precedente ordinanza n. 71 dd. 13.12.2021, si è disposto, a decorrere dal 15.12.2021 fino a revoca, data la pericolosità rappresentata dagli eventi atmosferici invernali, il divieto di transito a tutti i veicoli a partire dal Maso Martelo sino ad est della Loc. Bigonda;

In data 01.06.2022 è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune di Ospedaletto e del Comune di Grigno, la "Convenzione per la gestione della strada della Bigonda tra il Comune di Ospedaletto e il Comune di Grigno";

Ai sensi dell'art. 4 della convenzione (autorizzazioni al transito) è ora necessario l'adozione di specifico provvedimento di autorizzazione al transito veicolare, per il tratto di competenza "Maso Martelo – ponte Rio Bigonda", disponendo la limitazione del medesimo ai soli residenti nel Comune di Ospedaletto ed in quello di Grigno, nonché a eventuali, ulteriori, utenti specificatamente autorizzati;

Preso atto che sono venute meno le ragioni che avevano giustificato il divieto di cui all'ordinanza n. 71/2021;

Visto l'art. 62 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;

Visto l'articolo 5, comma 3, e gli articoli 6 e 7 del nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 in data 30 aprile 1992;

Viste le rimanenti disposizioni in materia vigenti;

Riconosciuta la propria competenza;

**ORDINA**

LA REVOCA DELL'ORDINANZA N. 71/2021 DD. 13.12.2021 A PARTIRE DA LUNEDÌ 13 GIUGNO 2022.

**DISPONE**

A DECORRERE DAL MEDESIMO GIORNO LA CHIUSURA AL TRANSITO DI TUTTI I VEICOLI SULLA STRADA DENOMINATA “DELLA BIGONDA” NEL COMUNE DI OSPEDALETTO, A PARTIRE DALLA LOC. “MASO MARTELO” FINO AL PONTE SUL “RIO BIGONDA”. IL TRANSITO CON IL LIMITE DI VELOCITÀ MASSIMA DI 30 KM/H È CONSENTITO:

- a. ai veicoli di portata non superiore ai 35 q.li a pieno carico utilizzati da persone residenti nel Comune di Ospedaletto e di Grigno;**
- b. ai mezzi di soccorso, ai veicoli, utilizzati per esigenze di servizio, dal personale dipendente dei Comuni di Ospedaletto e Grigno, del Consorzio Forestale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, del Corpo di Polizia Locale, della Protezione Civile e ai veicoli adibiti al servizio pubblico di nettezza urbana;**
- c. agli autorizzati, dotati di idoneo contrassegno;**

IL DIVIETO DI SORPASSO, DI FERMATA E DI SOSTA, AD ECCEZIONE DELLE PIAZZOLE SPECIFICATAMENTE CONTRASSEGNALE CON SEGNALETICA VERTICALE.

**DISPONE ALTRISI**

Che la presente ordinanza venga resa pubblica oltre che mediante pubblicazione all'Albo mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale che dovrà essere messa in opera e gestita a cura del Cantiere comunale. Tutti i funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza.

**FA PRESENTE**

Che l'ordinanza conserva validità fino a revoca esplicita e che la stessa costituisce atto definitivo e pertanto impugnabile con ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 (sessanta) giorni. Ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

**Da notificare:**

Stazione Carabinieri di Grigno;  
Comando Polizia Locale della Valsugana e Tesino;  
Comune di Grigno.

Il Sindaco

*F.to Licciardiello Edy*